

CAPITOLATO PER L' ASSICURAZIONE

"R.C. INQUINAMENTO"

LOTTO 8

CONTRAENTE

POLITECNICO DI MILANO

INDICE

DEFINIZIONI	2
ATTIVITA' ASSICURATA.....	4
MASSIMALI.....	4
FRANCHIGIE/SCOPERTI.....	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1 Durata dell'Assicurazione - Proroga - Disdetta.....	5
Art. 2 Variazione del rischio	5
Art. 3 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.....	5
Art. 4 Clausola di recesso	5
Art. 5 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.....	6
Art. 6 Diminuzione del Rischio	6
Art. 7 Interpretazione della Polizza	7
Art. 8 Altre assicurazioni	7
Art. 9 Pagamento Del Premio e decorrenza dell'Assicurazione.....	7
Art. 10 Tracciabilità dei Pagamenti	7
Art. 11 Modifiche dell'assicurazione	7
Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa.....	7
Art. 13 Recesso in caso di sinistro	7
Art. 14 Oneri fiscali	8
Art. 15 Foro competente	8
Art. 16 Rinvio alle norme di legge	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO	9
Art. 17 Oggetto dell'Assicurazione	9
Art. 18 Inizio e termine delle garanzie	9
Art. 19 Limiti di risarcimento	10
Art. 20 Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni.....	10
Art. 21 Denuncia dei sinistri	11
Art. 22 Obblighi di cooperazione in caso di sinistro	11
Art. 23 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	11
Art. 24 Proroga dell'assicurazione.....	12
Art. 25 Estensione territoriale.....	12
Art. 26 Ispezioni Tecniche.....	12
Art. 27 Amianto	12
Art. 28 Premio forfetario	12
Art. 29 Trattamento dei dati.....	12
Art. 30 Coassicurazione e Delega.....	12
Art. 31 Produzione di informazioni sui sinistri.....	13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il Documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Stabilimento	Il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione od unità tecnica (nella fattispecie quindi i dipartimenti) destinati al trattamento od utilizzo di materiali chimici di ogni specie, necessari all'attività di studio, ricerca, didattica
Matrici ambientali	Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
Inquinamento	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni o impianti
Messa in sicurezza d'emergenza	Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno di Beni o Impianti in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a prevenire o contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
Messa in sicurezza permanente	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
Bonifica	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o,

		se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana
Ripristino		Insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del sinistro
Sinistro		La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Indennizzo		La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Cose		Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Scoperto/franchigia		Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Periodo assicurazione	di	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ATTIVITA' ASSICURATA

Si prende atto che l'assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o dell'Assicurato/i, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

Tra le "attività e/o competenze istituzionali" dell'Ateneo devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché le prestazioni di servizio e/o ricerca in base ad accordi anche di diritto privato con terzi, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto e/o da svolgere al momento della sottoscrizione della presente polizza.

MASSIMALI

€ 3.000.000,00 (tremilioni) o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta per sinistro e per anno assicurativo

Con il limite di € 500.000,00 (cinquecentomila) o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta per sinistro e per anno assicurativo e anche in caso di rinnovo della polizza, per danni derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto.

Con sottolimito di

€ 500.000,00 (cinquecentomila) o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta per sinistro e per anno assicurativo per la sezione 2

FRANCHIGIE/SCOPERTI

Scoperto 10% (dieci per cento) o minore percentuale indicata nella Scheda Offerta del danno con un minimo di € 5.000,00 (cinquemila) o minore importo indicato nella Scheda Offerta ed un massimo di € 100.000,00 (centomila) per sinistro o minore importo indicato nella Scheda Offerta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2020 con scadenza anniversaria prevista per il 31.12 di ciascuna annualità assicurativa. Alla data del 31.12.2020 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.

Alla data del 31.12.2020, naturale scadenza della presente polizza, ed entro tale termine, è altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 3 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l'equilibrio economico del contratto, l'Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 4 CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le Parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell'art.3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 31 "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma del citato art. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 8 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Articolo 1910 del Codice Civile).

Art. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31.03.2018.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno..

Se il Contraente non paga entro i termini sopraindicati, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 10 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

Art. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13.1 – Sezione 1 – RC Terzi da inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, alle condizioni della presente polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento connesso allo svolgimento dell'attività assicurata per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti materiali a cose comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- c) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere da impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

Art. 13.2 – Sezione 2 – Costi di Bonifica dei siti contaminati

Ai sensi della presente sezione la definizione di sinistro deve intendersi estesa anche all'evento che cagiona l'inquinamento o al pericolo attuale di inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ai sensi di legge.

La Società rimborserà all'Assicurato le spese effettivamente sostenute per la messa in sicurezza d'emergenza, la bonifica, la messa in sicurezza permanente ed il ripristino, in conseguenza di un sinistro accaduto durante il periodo assicurativo entro il limite convenuto per tale sezione.

La Società rimborserà sempre nel limite del massimale previsto per questa sezione, anche le spese documentate ed effettivamente sostenute per:

- a) analisi, monitoraggi;
- b) attività di caratterizzazione e progettazione

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà a conclusione delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino.

La Società ha facoltà, ma non obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

Art. 18 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento, sempreché non antecedente il 1° gennaio 2005.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 19 LIMITI DI RISARCIMENTO

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
- b) per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per polizze di durata inferiore all'anno – nell'intero periodo di assicurazione.

Art. 20 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

I - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

II - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- d) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- e) derivanti da alterazioni di carattere genetico alla persona;
- f) **provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza [clausola modificabile nella Scheda Offerta];**
- g) **cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo [clausola modificabile nella Scheda Offerta];**

h) conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione h) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Art. 21 DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza

Art. 22 OBBLIGHI DI COOPERAZIONE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato si impegna a cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile alla sua gestione.

A tale proposito l'Assicurato dovrà trasmettere alla Società o al perito da questa incaricato:

- la corrispondenza tra l'Assicurato ed i terzi richiedenti il ristoro dei danni subiti;
- eventuali atti giudiziari che siano in possesso dell'Assicurato e che riguardino il sinistro oggetto di trattazione;
- nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle Autorità competenti e degli Enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso;
- i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa

che dovranno eseguire le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso sinistro per più di una delle funzioni summenzionate salvo preventivo accordo tra la Società e l'Assicurato.

Art. 23 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che

giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, che in ogni caso è tenuto al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità dello Stato e dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo.

Art. 25 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 26 ISPEZIONI TECNICHE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 27 AMIANTO

La presente copertura è operante con riferimento ai danni derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto con un limite pari a € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro.

Art. 28 PREMIO FORFETARIO

Il premio del presente contratto deve intendersi come premio minimo acquisito e non è soggetto a regolazione né in caso di diminuzione né in caso di aggravamento del rischio, né in caso di variazione dello stato del rischio.

Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ciascuna delle Parti (Contraente/Assicurato, Società) consente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino per le finalità strettamente connesse agli adempimenti del obblighi contrattuali.

Art. 30 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 -

sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 31 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore; - la data di accadimento dell'evento; - la data della denuncia; - la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); - la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO